



COMUNE DI VITERBO

IL SINDACO

Premesso che:

- che Francigena S.r.l., Società a totale partecipazione del Comune di Viterbo, è affidataria in house dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, Scuolabus, Gestione aree di sosta, Farmacie Comunali, Servizi Tecnologici, secondo le previsioni dei vigenti contratti di servizio (le informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito web www.francigena.vt.it);
- con nota prot. n. 50172 del 30 maggio 2019 l'ing. Cesare Curcio ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica di Amministratore Unico della soc. partecipata Francigena S.r.l.;
- come risulta dal verbale dell'Assemblea dei Soci della Francigena srl del 28 giugno 2019, prot. 61298 del 1 luglio 2019, il socio unico, Comune di Viterbo, chiede che ci sia una prorogatio dell'attuale Amministratore Unico fino alla nomina del nuovo;
- la tipologia, i requisiti e la nomina per l'Amministratore Unico sono riportati nello Statuto Sociale e nell'art. 1 del D. Lgs. n. 175/2016;
- per quanto attiene la determinazione del compenso dei componenti l'organo amministrativo delle società partecipate dagli enti locali, l'art. 11, co. 6 del D. Lgs. n. 175/2006 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti;
- il decreto menzionato dall'art. 11, co. 6 D. Lgs. cit. non risulta ancora emanato;
- la disposizione transitoria dell'art. 11 co. 7 D. Lgs. cit. prevede che "fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166";
- per gli amministratori delle società partecipate dagli enti locali (come da altre pubbliche amministrazioni) rimane in vita, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 11, co. 6, del D. Lgs. n. 175/2016, il limite finanziario costituito dal costo sostenuto per compensi all'organo di amministrazione nel 2013 - avente fonte nell'art. 4, co. 4, secondo periodo, del D. L. n. 95/2015, interinalmente mantenuto in vigore dall'art. 11, co. 7, D. Lgs. n. 175/2016 fino all'emanazione del citato decreto ministeriale – (Corte Conti Sezione del controllo per la Regione Sardegna, Deliberazione n.20/2018/PAR).
- Relativamente al Comune di Viterbo, per effetto della normativa sopra richiamata, l'importo massimo attribuibile all'Amministratore Unico risulta pari ad € 44.362,15, onnicomprensivo.

Richiamati:

- L'art. 50, comma 8, del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che attribuisce al Sindaco la competenza in tema di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;
- L'art. 21 del vigente Statuto Comunale
- Gli articoli 2382, 2383, 2449, 2475 del Codice Civile;
- Il D.lgs n. 120 del 12 luglio 2011 e il D.P.R. attuativo n. 251 del 30/11/2012 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni;

- Il D.l. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
- Il D.L. n. 39 dell’8 aprile 2013 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” così come modificato dal dlgs 97/2017;
- Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

Visti:

- la Delibera di Consiglio Comunale n.82 del 5 ottobre 2017 “Deliberazione di Consiglio Comunale numero 98 del 28 luglio 2008 – Regolamento sul governo delle società partecipate dal Comune di Viterbo – Adeguamento al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Approvazione”;
- lo Statuto della società “Francigena S.r.l.” così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 5 ottobre 2017, ed, in particolare, l'art. 21 dello stesso;

Dato atto che occorre procedere all’individuazione e alla designazione dell’Amministratore Unico della società Francigena a r.l.;

RENDE NOTO CHE

è promossa la manifestazione di interesse per la presentazione di candidature per la nomina dell’amministratore unico della società partecipata Francigena s.r.l.

DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE CONOSCENZE/COMPETENZE TECNICHE-SPECIALISTICHE E MANAGERIALI RICHIESTE IN RELAZIONE AL RUOLO DA RICOPRIRE

1. L’Amministratore Unico svolge compiti e funzioni di cui allo Statuto societario e del Regolamento sul governo delle società partecipate approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 82 del 5 ottobre 2017 e nel rispetto del Testo Unico delle società partecipate, D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. Egli ha la responsabilità gestionale della società ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane, materiali ed immateriali.
2. L’Amministratore Unico è tenuto a riferire al Socio Unico Comune di Viterbo, ed al Collegio Sindacale secondo le scadenze previste dal vigente Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 82 del 5 ottobre 2017, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.
3. In particolare, l’Amministratore Unico:
 - entro il 31 OTTOBRE di ciascun anno predispone ed invia al socio il Piano Operativo Annuale corredato della relazione previsionale sull’attività della Società, contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve (annuale) e lungo periodo (almeno triennale) della Società stessa, articolati per singolo centro di costo, ed indicando gli obiettivi gestionali a cui tende la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai Disciplinari di esecuzione dei servizi. Fanno parte dei suddetti piani:
 - il programma degli investimenti, con l’indicazione della spesa prevista in ciascun anno e della relativa fonte finanziaria di copertura;
 - il programma delle assunzioni, degli incarichi e delle collaborazioni a qualunque titolo;
 - le previsioni del risultato economico di esercizio atteso;
 - il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.
 - Trasmette al socio ogni quattro mesi una relazione sul generale andamento della gestione, sugli aspetti finanziari, economico e patrimoniali della società, sulla prevedibile evoluzione

dell'andamento in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella relazione previsionale dell'attività della società, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate. Tali relazioni sull'andamento della gestione vengono trasmesse al socio entro il mese successivo alla scadenza del quadrimestre.

- Predisporre e trasmettere un piano industriale/piano di risanamento relativo alla programmazione 2019/2022;
- Coordinare e sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della società;
- Coordinare e sovrintendere alle misure organizzativo- gestionali utili per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;
- Individua la struttura organizzativa aziendale secondo gli indirizzi del Socio Unico; mantiene le relazioni con le Organizzazioni sindacali e cura i rapporti con gli utenti e le loro associazioni al fine di migliorare i servizi offerti alla collettività.

NOMINA, DURATA DELL'INCARICO

La nomina dell'Amministratore Unico è effettuata dal Sindaco a seguito di procedura ad evidenza pubblica a cui possono partecipare soggetti in possesso dei requisiti sotto indicati.

I candidati a tal fine dovranno inviare apposito curriculum vitae nel quale andranno anche indicati, ai fini della valutazione comparativa, i risultati ottenuti e le esperienze maggiormente significative.

Nel corso dell'istruttoria, la professionalità e le competenze specifiche sono accertate, oltre che dagli elementi desumibili dal curriculum, anche tramite un colloquio a cura del Sindaco o di suoi delegati.

Gli interessati saranno chiamati ad illustrare le loro esperienze professionali significative e ad esporre l'attività e gli obiettivi che l'Amministratore Unico è tenuto a perseguire. La durata dell'incarico sarà di tre esercizi.

REQUISITI

Possono partecipare alla presente selezione i soggetti che posseggono i seguenti requisiti:

- a. diploma di laurea specialistica o di laurea conseguita nel vecchio ordinamento degli studi universitari nel campo delle materie economico-aziendali, giuridiche, statistiche e ingegneristiche;
- b. comprovata esperienza professionale almeno biennale maturata nella gestione e/o ristrutturazione di Società che operano nello specifico settore della mobilità urbana di Città medio grandi e/o nella gestione delle farmacie comunali pubbliche;
- c. capacità di programmazione e progettazione, attestata da idonea documentazione; costituirà titolo preferenziale il possesso di certificazione da Project Manager Professional;
- d. onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art. 11, comma 1 del D. Lgs. 175/2016 attestati da un'apposita autocertificazione.

I requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) debbono essere espressamente indicati in modo puntuale nel curriculum, nel quale andranno anche indicati, ai fini della valutazione comparativa, i risultati ottenuti e le esperienze maggiormente significative.

CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E INCONFERIBILITA'

Per le cause di incompatibilità e inconferebilità si fa rinvio a quanto previsto dalla normativa di cui al D. Lgs. n.39 /2013 e s.m.i., nonché all'art. 11 del D. Lgs. 175/2016.

In particolare si evidenzia che ai sensi dell'art.9 del D. Lgs. n.39/2013 l'incarico è incompatibile con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico.

Non possono partecipare alla procedura coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego.

Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Tutti i requisiti devono essere dichiarati ed autocertificati dall'interessato nelle forme di legge all'interno della istanza di partecipazione.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Per l'ammissione alla procedura i soggetti interessati devono presentare apposita istanza datata e sottoscritta a pena di inammissibilità, nella quale devono inoltre dichiarare, sotto la personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato Decreto:

- a. il cognome e il nome;
- b. la data ed il luogo di nascita;
- c. il codice fiscale;
- d. la residenza anagrafica;
- e. il domicilio al quale si richiede che siano trasmesse tutte le comunicazioni inerenti la selezione, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, compreso l'indirizzo mail di posta elettronica.
- f. l'inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso. In caso contrario dovrà essere dichiarata l'esistenza di condanne penali riportate e procedimenti penali in corso;
- g. il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art. 11, comma 1 del D. Lgs. 175/2016;
- h. l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013;
- i. di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione e/o Aziende pubbliche e private del settore;
- j. gli eventuali rapporti di impiego pubblico o privato in atto;
- k. il consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, per le finalità di gestione della procedura in questione.

Le dichiarazioni riportate dall'istante hanno valore sostitutivo di certificazione, ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, solo se precedute dalla formula di conoscenza di quanto previsto dall'art. 76 dello stesso D.P.R e corredate di documento d'identità in corso di validità.

Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.

Comportano l'esclusione dalla procedura in questione, oltre che il mancato possesso dei requisiti previsti dal presente avviso e dalle leggi in materia, l'omissione nella istanza:

- del cognome e nome;
- della residenza e domicilio;
- della firma a sottoscrizione della medesima;
- del documento d'identità in corso di validità.

Sono sanabili soltanto le omissioni o incompletezze delle dichiarazioni che non comportano esclusione come sopra specificato.

La eliminazione delle citate irregolarità deve avvenire entro il termine fissato dall'Ufficio e comunque non oltre 15 giorni, a pena di decadenza, a mezzo di trasmissione di dichiarazione integrativa firmata dall'interessato con le stesse modalità della domanda attestante il possesso del requisito la cui esistenza era stata dichiarata irregolare od omessa.

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA

La candidatura, debitamente sottoscritta, deve pervenire al Sindaco del Comune di Viterbo, a pena di inammissibilità, entro le ore 12.00 del giorno **5 agosto 2019**, data entro la quale devono essere posseduti tutti i requisiti necessari per assumere l'incarico.

